

## Delibera n° 1405

Estratto del processo verbale della seduta del  
**17 settembre 2021**

**oggetto:**

LR 1/2021, ART 3 E LR 13/2021, ART 2, COMMA 17 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TURISTICI E DELLE RETI D'IMPRESA TURISTICHE. AVVISO E RELATIVA TABELLA DI INTENSITÀ CONTRIBUTIVA. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

**Vista** l'ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione FVG recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»);

**Visto** da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), in vigore dal 6 marzo 2021;

**Vista** la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 2, comma 17 con la quale è stato modificato l'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi);

**Vista** la Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1, articolo 3, così come modificata dall'art. 2, comma 17 della legge regionale 13/2021, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere un contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti d'impresa turistiche che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica, senza limitare l'accesso al beneficio ai soli Consorzi aventi sede nella montagna friulana come previsto nel testo vigente fino al 11 agosto 2021;

**Vista** la delibera della giunta regionale n. 603 dd. 23/04/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso per i contributi a consorzi turistici e reti d'impresa turistiche della montagna friulana e la relativa tabella di intensità contributiva ai fini della prima attuazione dell'articolo 3, legge regionale 1/2021;

**Ritenuto** di dare attuazione dell'articolo 3, legge regionale 1/2021 a seguito della modifica di cui alla legge regionale 13/2021, art. 2, comma 17;

**Dato atto** che, ai sensi del citato art. 3, comma 2, il contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti di impresa turistiche è concesso e ed erogato con le modalità di cui all' articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 3/2020, a fronte di specifica domanda da presentarsi alla Direzione centrale attività produttive e turismo;

**Ritenuto** di escludere dal beneficio i Consorzi turistici e le reti d'impresa turistica che hanno già beneficiato del medesimo contributo a seguito della pubblicazione dell'avviso approvato con delibera della giunta regionale n. 603 dd. 23/04/2021;

**Ritenuto** di stabilire che le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 23 settembre e il 11 ottobre 2021;

**Considerato**, pertanto, che le domande sono istruite e liquidate secondo l'ordine di ricevimento delle domande da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) e che la data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata;

**Rilevato** che ai sensi del comma 3, art. 3 della legge regionale 1/2021, in considerazione dell'attività svolta dai Consorzi turistici e dalle reti d'impresa turistiche a favore delle imprese turistiche del territorio e della necessità di garantire la continuità dei servizi, anche in assenza di svolgimento dell'attività da parte dei Consorzi stessi e dei loro consorziati e delle reti d'impresa turistiche, il contributo massimo concedibile per ogni soggetto è determinato in 50.000,00 euro per i Consorzi e in 20.000,00 euro per le reti d'impresa turistiche, tenendo conto della riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

**Ritenuto**, pertanto di prevedere che il contributo spettante ai Consorzi turistici e alle reti d'impresa turistiche a fronte della riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente sia determinato proporzionalmente come da Tabella A allegata all'Avviso che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e comunque nel limite dell'importo corrispondente alla riduzione del fatturato dichiarato in sede di domanda;

**Ritenuto** che ai fini del calcolo della riduzione del fatturato per le Reti d'impresa turistiche senza personalità giuridica viene considerata la media dei fatturati e delle diminuzioni del fatturato dei singoli retisti;

**Dato atto** che le risorse disponibili per il finanziamento della ulteriore linea contributiva in oggetto ammontano a euro 228.736,89 come stanziati ad oggi a valere sul capitolo 10099/S di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo;

**Atteso** che contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al contributo in oggetto;

**Ritenuto** di prevedere che il ristoro sia concesso a favore dei soggetti con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;

**Dato atto** che possono presentare domanda i Consorzi e le reti d'impresa turistici risultanti attivi alla data del 23 febbraio 2020 (data di adozione della sopra citata ordinanza contingibile e urgente) e ancora attivi alla data di presentazione della domanda per i contributi in oggetto;

**Confermato** che i contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020;

**Preso atto** che, ai sensi del comma 4 del citato art. 3, le domande di contributo di cui trattasi dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo, da pubblicarsi sul sito internet istituzionale e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, nonché dovranno includere un prospetto riassuntivo dei fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oltre all'ulteriore documentazione prevista nel modello approvato;

**Preso atto** da ultimo che l'Agenzia delle entrate con propria risposta n. 37/2021 dd.13.01.2021, nel fornire chiarimenti a riscontro di interpello in tema di imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi erogati da una Regione per i soggetti danneggiati dall'emergenza da Covid-19, conferma che ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente non deve più ottemperare all'imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della domanda, in quanto si conferma che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "domande per il conseguimento di sussidi";

**Confermato** quindi che le domande presentate a valere sulla predetta linea contributiva saranno esenti dall'imposta di bollo;

**Ritenuto** quindi di approvare l'Avviso per la concessione di contributi a favore dei Consorzi turistici e delle Reti d'impresa turistiche, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1/2021, come modificata con legge regionale 13/2021, art. 2, comma 17, nonché l'allegata Tabella A con gli importi dei contributi a favore dei Consorzi turistici e delle Reti d'impresa turistiche corrispondenti alle diminuzioni percentuale del fatturato;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

**Su proposta** dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

**delibera**

1. Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato, nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, "LR 1/2021, art. 3 e LR 13/2021, art. 2, comma 17 - Avviso per la concessione di contributi a favore dei Consorzi turistici e delle Reti d'impresa turistiche", comprensivo della Tabella A che definisce gli importi dei contributi a favore dei Consorzi turistici e delle Reti d'impresa turistiche che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1/2021, come modificata con legge regionale 13/2021, art. 2, comma 17;
2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

## **ALLEGATO A**

### **LR 1/2021, ART. 3 E LR 13/2021, ART. 2, COMMA 17 - AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TURISTICI E DELLE RETI D'IMPRESA TURISTICHE**

#### **Art. 1 - (Finalità e regime di aiuto)**

1. Il presente avviso disciplina, in attuazione dell'articolo 3 della Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi), come modificato dall'articolo 2, comma 17 della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i criteri e le modalità procedurali di concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi turistici e delle Reti d'impresa turistiche.

2. I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020.

#### **Art. 2 - (Soggetti beneficiari e requisiti)**

1. I beneficiari sono:

- a) Consorzi turistici,
- b) Reti d'impresa turistiche,

con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica, in considerazione dell'attività da questi svolta a favore delle imprese turistiche del territorio e della necessità di garantire la continuità dei servizi, anche in assenza di svolgimento dell'attività da parte dei Consorzi stessi e dei loro consorziati e delle reti d'impresa turistiche.

2. Possono presentare domanda a valere sulla linea contributiva i Consorzi turistici e le Reti di impresa risultanti attivi e alla data del 23 febbraio 2020 e ancora attivi alla data di presentazione della domanda stessa che hanno avuto una contrazione dell'attività economica tale da aver rilevato una perdita del fatturato registrato ponendo a raffronto l'importo medio mensile del fatturato prodotto fra i seguenti due periodi annuali:

A. 01/02/2019 – 31/01/2020

B. 01/02/2020 – 31/01/2021.

3. Si considera attiva la Rete di Impresa per la quale sia stato stipulato un contratto costitutivo in data uguale o antecedente al 23 febbraio 2020 e che lo stesso sia valido alla data di presentazione della domanda.

4. Per poter beneficiare dell'agevolazione, i soggetti beneficiari (Consorzi, le Reti d'impresa con personalità giuridica e singoli retisti delle Reti d'impresa senza personalità giuridica) devono essere iscritti al Registro imprese e, alla data di presentazione della domanda:

a) non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) non devono essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

d) se imprese di media/grande dimensione, non devono essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria; se di micro/piccola dimensione (meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) non devono aver ricevuto aiuti per il

salvataggio (non rientrano in questa tipologia i contributi erogati nelle precedenti aperture della presente linea contributiva) né essere soggetti a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

e) devono risultare attivi alla data del 23 febbraio 2020 ed è ancora attivi alla data di presentazione della domanda.

5. Sono esclusi dall'incentivo i soggetti che hanno beneficiato del medesimo contributo a seguito della pubblicazione dell'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 603 dd. 23/04/2021 e che hanno presentato domanda nel periodo dal 26 aprile al 12 maggio 2021.

### **Art. 3 - (Intensità contributiva)**

1. Il contributo massimo concedibile per ogni soggetto è determinato in 50.000,00 euro per i **Consorzi turistici** e in 20.000,00 euro per le **Reti d'impresa turistiche** e spetta ai soggetti che hanno avuto una riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente pari o superiore al 50% o comunque superiore a € 100.000,00 per i Consorzi e a € 40.000,00 per le Reti di impresa. Conseguentemente sono attribuiti importi di contributo percentualmente inferiori come da Tabella A allegata al presente avviso e comunque nel limite dell'importo corrispondente alla riduzione del fatturato dichiarato in sede di domanda.

2. Per le sole Reti d'impresa turistiche senza personalità giuridica, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato viene considerata la media dei fatturati e delle diminuzioni del fatturato dei singoli retisti, in particolare vengono considerate le medie dei fatturati del periodo A e delle diminuzioni del fatturato del periodo A rispetto al periodo B dei singoli retisti.

3. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione CE C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), sezione 3.1, non può superare il valore di 800.000,00 euro.

### **Art 4 - (Presentazione della domanda)**

1. Le domande potranno essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 23 settembre 2021 e fino alle ore 20.00 del giorno 11 ottobre 2021 a mezzo PEC all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it)**.

2. Le domande di contributo, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo (differenziato per Consorzi/Reti di impresa con personalità giuridica e per Reti di impresa senza personalità giuridica), che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale e dovranno includere un prospetto riassuntivo dei fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oltre all'ulteriore documentazione prevista nel modello approvato.

3. Nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente verrà ritenuta ammissibile solo l'ultima pervenuta.

4. Le domande presentate sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

### **Art. 5 - (Procedimento di concessione del contributo)**

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

2. Le domande sono istruite e liquidate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "datcert.xlm" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata.

3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla presente linea contributiva.

4. I provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi verranno adottati entro 60 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di presentazione di tutte le domande di contributo.

#### **Art. 6 - (Obblighi dei beneficiari)**

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare, il beneficiario si impegna a:

- a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa;
- b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- c) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
- d) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it);
- e) comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa.

#### **Art. 7 - (Ispezioni e controlli)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione.

#### **Art. 8 - (Revoche)**

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.

**TABELLA A****LR 1/2021 art. 3 - TABELLA DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TURISTICI E DELLE RETI D'IMPRESA TURISTICHE****CONSORZI**

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL FATTURATO	IMPORTO CONTRIBUTO
Uguale o superiore al 50% o superiore a € 100.000,00	€ 50.000,00
da 45,00% a 49,99%	€ 45.000,00
da 40,00% a 44,99%	€ 40.000,00
da 35,00% a 39,99%	€ 35.000,00
da 30,00% a 34,99%	€ 30.000,00
da 25,00% a 29,99%	€ 25.000,00
da 20,00% a 24,99%	€ 20.000,00
da 15,00% a 19,99%	€ 15.000,00
da 10,00% a 14,99%	€ 10.000,00
da 5,00% a 9,99%	€ 5.000,00

**RETI DI IMPRESA**

RIDUZIONE PERCENTUALE DEL FATTURATO	IMPORTO CONTRIBUTO
Uguale o superiore al 50% o superiore a € 40.000,00	€ 20.000,00
da 45,00% a 49,99%	€ 17.000,00
da 40,00% a 44,99%	€ 15.000,00
da 35,00% a 39,99%	€ 13.000,00
da 30,00% a 34,99%	€ 11.000,00
da 25,00% a 29,99%	€ 9.000,00
da 20,00% a 24,99%	€ 7.000,00
da 15,00% a 19,99%	€ 5.000,00
da 10,00% a 14,99%	€ 3.000,00
da 5,00% a 9,99%	€ 1.000,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE